

**DISPOSIZIONI GENERALI
ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2020/21**

Emanate dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L. P. 21 marzo 1977, n. 13 ("Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento").

Modalità di iscrizione on line

Con la specifica finalità di facilitare le famiglie rispetto alle procedure d'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2020/21, si conferma la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione mediante l'accesso al portale <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scuola infanzia seguendo le indicazioni fornite al punto 4.3. Il completamento della procedura di iscrizione on line, è consentita unicamente nel periodo dal 3 al 10 febbraio 2020.

1. TERMINI E MODALITÀ' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

Il servizio scuola dell'infanzia è erogato per 10 mesi all'anno, cinque giorni alla settimana e sette ore al giorno. Il Comitato di gestione di ogni singola scuola stabilisce il calendario, anche speciale, e l'orario scolastico. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa, per massimo 10 mesi all'anno.

1.1 Apertura termini iscrizioni.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell'infanzia aprono **lunedì 3 febbraio 2020 e chiudono lunedì 10 febbraio 2020.**

L'informazione è data mediante:

- affissione di avviso all'albo delle singole scuole e dei singoli Comuni;
- diretta comunicazione da parte del personale scolastico ai genitori che accompagnano o prelevano i bambini già frequentanti la scuola;
- stampa locale e altri mezzi di comunicazione;
- siti della Provincia autonoma di Trento e di "Vivoscuola" agli indirizzi www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it, per le scuole dell'infanzia provinciali;
- siti informatici delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com, per le scuole dell'infanzia equiparate.

1.2 Le iscrizioni al servizio del prolungamento d'orario sono presentate entro il 10 febbraio 2020. Il versamento (in un'unica soluzione) dell'importo tariffario dovuto e la consegna alla scuola dell'attestazione di versamento possono essere effettuati al momento della presentazione della domanda o, improrogabilmente, entro **lunedì 6 aprile 2020.**

1.3 Le famiglie che intendono richiedere la tariffa agevolata sulla base delle proprie condizioni economiche, riferite all'anno 2018, devono rivolgersi ai Soggetti accreditati (punto 9.6) presentando:

- le dichiarazioni ICEF per ogni componente del nucleo familiare;
- specifica domanda di tariffa agevolata.

I nuclei familiari che abbiano presentato le dichiarazioni ICEF nel secondo semestre 2019 - con riferimento a reddito e patrimonio 2018 - possono avvalersi delle stesse per la

presentazione della domanda di tariffa agevolata per il servizio di orario prolungato per l'anno scolastico 2020/21.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Hanno diritto all'iscrizione alla scuola dell'infanzia i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2021 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico: sono dunque in età di scuola dell'infanzia i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2018 (art. 4, Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13).

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

- 2.1 Le scuole dell'infanzia con posti disponibili possono accogliere i bambini della fascia d'età di cui sopra in ogni momento dell'anno. Le famiglie possono richiedere anche una frequenza per un periodo limitato, inferiore all'anno scolastico, purché di natura non saltuaria ed occasionale.

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età di obbligo scolastico è disciplinata dall'art. 8, comma 2 ter, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e comporta la necessità di acquisire il nulla osta del dirigente scolastico della scuola primaria di riferimento. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modello (punto 4.3).

- 2.2 Iscrizione di bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale.

Dopo l'approvazione del Programma annuale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, in età di diritto, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia. Nei casi di concorrenza a posti disponibili, anche in corso d'anno, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento hanno comunque la precedenza nell'ammissione alla scuola rispetto ai bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, salvo il caso che questi abbiano già iniziato a frequentare la scuola.

3. AREA DI UTENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

- 3.1 Definizione aree di utenza.

L'area di utenza della scuola dell'infanzia corrisponde al territorio che gravita sulla scuola per la fruizione del servizio scolastico (territorio di uno o più Comuni, frazioni o sobborghi di un Comune, altro).

Le aree di utenza, definite da atti delle Amministrazioni comunali sedi delle scuole dell'infanzia, devono rispondere a una razionale ed efficiente distribuzione territoriale del servizio, coerente con il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale di cui l'ultimo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 e ss.mm..

Sono riconosciuti come bacini territoriali, senza necessità di atti formalizzati, quelli che per storia, tradizione, conformazione geografica e altri particolari aspetti fanno riferimento a una specifica scuola dell'infanzia. Ai fini della programmazione scolastica per il 2020/21 fanno riferimento le aree di utenza in essere, salve le variazioni eventualmente apportate (punto

3.2). Tale principio di organizzazione territoriale sarà di riferimento anche per le scuole dell'infanzia situate nei comuni di nuova istituzione interessati al processo di fusione territoriale. La definizione delle aree di utenza dovrà comunque essere formalizzata dalle richiamate Amministrazioni comunali e in caso di variazioni rispetto a quelle esistenti la procedura da seguire è indicata al successivo punto 3.2. La formalizzazione delle aree di utenza, sia per conferma che eventuale variazione, dovrà intervenire prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione per l'anno scolastico di riferimento. Per i Comuni di nuova istituzione si terrà conto in fase di programmazione scolastica, salva diversa comunicazione delle Amministrazioni comunali interessate, delle aree di utenza in essere individuate per ciascuna scuola o al territorio di riferimento del comune originario.

3.2 Variazioni aree di utenza.

Le eventuali variazioni delle aree di utenza sia delle scuole dell'infanzia provinciali che delle scuole dell'infanzia equiparate sono effettuate previo confronto da parte dei Comuni con la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i presidenti dei Comitati di gestione. E' inoltre necessario, per le scuole dell'infanzia equiparate, un previo confronto con i presidenti degli Enti gestori.

Qualora una o più delle sedi scolastiche accolgano anche utenza di altri Comuni, sono consultate anche le altre Amministrazioni comunali interessate.

Le variazioni sono rese note a tutti i soggetti interessati prima dell'avvio della procedura delle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento.

Il territorio comunale, o parte dello stesso, può essere doppiamente ripartito in aree di utenza per le scuole dell'infanzia provinciali e in aree di utenza per le scuole dell'infanzia equiparate laddove ciò sia funzionale all'obiettivo di razionale distribuzione territoriale del servizio scolastico.

Per le scuole dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e un'area di utenza comprendente più sobborghi o frazioni - qualora il numero di bambini iscritti residenti e/o domiciliati nell'area d'utenza risulti superiore ai posti disponibili - il Comitato di gestione, preventivamente acquisito il parere del Comune, può decidere di accogliere prioritariamente le domande di bambini appartenenti ad un'area ristretta dentro l'area d'utenza per la cui definizione viene tenuto conto anche della presenza di zone particolarmente distanti da altre scuole. Anche tale decisione deve essere assunta e resa nota prima dell'inizio delle iscrizioni.

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE O DI REISCRIZIONE

4.1 La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

4.2 Si considerano nuove iscrizioni, presso la singola scuola le domande relative ai bambini:

- iscritti per la prima volta al servizio di scuola dell'infanzia;
- iscritti per la prima volta in una scuola diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Si considerano reiscrizioni, presso la singola scuola le domande relative ai bambini:

- in “età di diritto” (nati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/1/2017) che hanno frequentato la scuola l’anno scolastico 2019/20, di norma con inizio dall’1/9/2019;
- nati nel periodo 1/2/2017-30/4/2017 e frequentanti la stessa scuola a partire da gennaio 2020.

4.3 Presentazione della domanda.

La domanda è indirizzata al Comitato di gestione della scuola dell’infanzia in cui s’intende iscrivere il bambino. Non può essere inoltrata domanda d’iscrizione in altra scuola dell’infanzia e/o in una scuola primaria. Le informazioni fornite all’atto della domanda d’iscrizione saranno valutate dal Comitato di gestione ai fini della compilazione della eventuale graduatoria.

La compilazione della domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I dati riportati nella domanda assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del citato decreto.

Modalità di presentazione della domanda:

- per via telematica (dalle ore 8.00 del 3 febbraio 2020 alle ore 20.00 del 10 febbraio 2020):

i soggetti titolati all’iscrizione presentano la domanda di iscrizione per via telematica (on line) attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scuola infanzia, mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari). Il completamento delle operazioni di iscrizione a cura dei richiedenti si esplica con la compilazione delle schede predefinite e successivo invio telematico delle stesse. Terminata la procedura di iscrizione, compare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi con possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa. Inoltre il sistema provvede ad inviare al richiedente una e-mail di conferma di avvenuta trasmissione.

Tale procedura si riferisce alle iscrizioni ordinarie. L’iscrizione ai percorsi educativi sperimentali di scuola dell’infanzia secondo la metodologia pedagogica “Montessori” è disciplinata al punto 5.

- in forma cartacea:

in via residuale, qualora non sia possibile la presentazione della domanda di iscrizione on line, si può ricorrere alla presentazione in forma cartacea. I moduli di domanda possono essere scaricati dai siti della Provincia autonoma di Trento: www.vivoscuola.it e www.modulistica.provincia.tn.it, per le scuole dell’infanzia provinciali, o dai siti delle singole scuole dell’infanzia equiparate o da quelli delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all’indirizzo www.fpsm.tn.it, e Associazione Co.E.S.I. all’indirizzo www.associazionecoesi.com.

La domanda cartacea compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta va presentata con le seguenti modalità:

- consegna a mano. L’incaricato al ritiro deve apporre la propria firma leggibile e la data di avvenuta consegna;

- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i genitore/i richiedente/i o di chi ne fa le veci legali. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
- a mezzo fax con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i genitore/i richiedente/i o di chi ne fa le veci legali;
- per via telematica: per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola; per le scuole provinciali al seguente indirizzo: umse.infanzia@pec.provincia.tn.it

4.4 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (art. 3-bis del citato decreto legge n. 73 - Misure di semplificazione).

Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l'ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2020, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione prevista dalla citata normativa per l'anno scolastico 2020/21. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

4.5 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria (anche nel caso in cui la scuola dell'infanzia scelta non raggiunga le 15 iscrizioni, o le 10 iscrizioni - per scuole aventi sede in comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della Legge provinciale n. 17/1998):

- qualora un bambino risulti contemporaneamente iscritto in più scuole dell'infanzia, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia provvede d'ufficio all'assegnazione a una sola scuola, dandone notizia ai genitori e ai Comitati di gestione delle scuole interessate;
- qualora un bambino risulti contemporaneamente iscritto in una scuola dell'infanzia e in una scuola primaria, la struttura provinciale richiede alla famiglia di indicare la scuola prescelta improrogabilmente entro 10 giorni. In assenza d'indicazioni, la medesima struttura provvede d'ufficio alla cancellazione del bambino dall'elenco degli iscritti alla scuola dell'infanzia. Le relative informazioni (conferma e/o cancellazione iscrizione alla scuola dell'infanzia) sono date ai genitori, al Comitato di gestione della scuola dell'infanzia e all'Istituzione scolastica interessata.

4.6 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza. Le nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza sono accolte con riserva dai Comitati di gestione e le famiglie ne sono debitamente informate.

Nei casi in cui la domanda d'iscrizione venga presentata presso una scuola diversa da quella dell'area di utenza per documentati motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare, come specificato al punto 6.2, la Struttura competente in materia di scuola dell'infanzia verifica direttamente l'effettiva necessità di far frequentare quella determinata scuola e, in un'ottica di facilitazione delle dinamiche organizzative familiari, ne tiene conto ai fini della pianificazione del servizio solo subordinatamente alla possibilità di assorbimento della richiesta presentata nell'ambito del territorio afferente. Della verifica viene informato il Comitato di gestione della scuola, il Coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e, l'Ente Gestore, per le scuole equiparate. Le decisioni in merito al mantenimento o istituzione di nuove sezioni in base al numero di domande pervenute saranno assunte dalla Giunta provinciale con l'approvazione del Piano annuale delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2020/21.

I Comitati di gestione per eventuali necessità di informazione e/o chiarimento relative all'area di utenza della scuola dell'infanzia si rivolgono all'Ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, al Coordinatore pedagogico per le scuole dell'infanzia provinciali. Nel caso di compilazione di graduatoria per indisponibilità di posti, l'accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione è regolato secondo le modalità indicate punto 8.1.

4.7 Ritiri di iscrizioni.

In via generale, il ritiro di un bambino iscritto a una scuola dell'infanzia al fine di iscrizione ad altra scuola è consentito solo per gravi e documentati motivi. Il genitore che ha necessità di trasferire il proprio bambino in altra scuola deve chiedere l'autorizzazione al ritiro al Comitato di gestione della scuola dove il bambino è stato inizialmente iscritto fornendo adeguata motivazione.

Dopo il 9 marzo 2020, qualora il Comitato di gestione della scuola accolga la domanda di ritiro del bambino deve comunicarlo tempestivamente al Coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e all'Ente gestore per le scuole equiparate e, a loro volta, questi provvedono a segnalare l'avvenuto ritiro alla struttura provinciale competente.

La struttura provinciale è comunque autorizzata a effettuare verifiche presso le famiglie interessate sull'effettiva necessità del trasferimento. Della verifica in atto, nonché del risultato della stessa, viene data comunicazione al Comitato di gestione della scuola d'iniziale iscrizione nonché, per le scuole provinciali, al Coordinatore pedagogico, e, per le scuole equiparate, all'Ente gestore.

Per i bambini di prima iscrizione provenienti da altra area d'utenza che hanno determinato il mantenimento o l'istituzione di una nuova sezione non potrà essere concesso il trasferimento ad altra scuola per l'intero anno scolastico 2020/21, salva autorizzazione dell'Amministrazione provinciale nel caso in cui la famiglia interessata rappresenti e documenti sopraggiunte circostanze che rendono inevitabile il trasferimento.

Per la determinazione delle sezioni e degli organici nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2020/21 sono considerati i ritiri dalla scuola o dal servizio di orario prolungato avvenuti sia prima che dopo il 9 marzo 2020 (termine ultimo d'inserimento dati nella banca informatica).

4.8 Controlli a campione.

L'Amministrazione provinciale e gli Enti gestori, rispettivamente per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono tenuti a effettuare idoneo controllo a campione sulla

veridicità delle autodichiarazioni contenute nelle domande d'iscrizione e di reiscrizione relative all'anno scolastico 2020/21.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, ogni Gestore di scuola equiparata segnala alla struttura provinciale le domande d'iscrizione che intende sottoporre al controllo; lo stesso Gestore, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, deve confermare alla medesima struttura l'avvenuta effettuazione delle verifiche nonché l'esito delle stesse. Il controllo è comunque obbligatorio per le domande contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all'ottenimento dell'esenzione della tariffa del servizio di prolungamento d'orario.

In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'utente dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di legge previste dal sopracitato D.P.R. n. 445.

4.9 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate.

Le scuole che nel Programma annuale riferito all'anno scolastico 2019-2020 hanno un numero d'iscritti inferiore a 15 unità, o a 10 se ubicate nell'ambito territoriale dei Comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della Legge provinciale n. 17/1998, devono informare l'utenza che le iscrizioni all'anno scolastico 2020/21 vengono accolte con riserva.

Spetta alla Giunta provinciale pronunciarsi sul mantenimento o sulla soppressione della scuola in particolare qualora la stessa non raggiunga il numero minimo d'iscritti di cui all'art. 5, comma 2 della Legge provinciale n. 13/1977 o della Legge provinciale n. 17/1998 per i Comuni dichiarati zona svantaggiata.

Nel caso di soppressione della scuola, i bambini iscritti sono trasferiti in altra scuola dell'infanzia provinciale o equiparata a cura della struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i genitori, i Comuni interessati nonché, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche i relativi Enti gestori e, per le scuole dell'infanzia associate ai sensi del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale n. 13/1977, le associazioni di riferimento.

Le scuole sottodimensionate possono accogliere nuove iscrizioni di bambini dopo il termine del 10 febbraio e fino al 31 dicembre 2020 fino a integrazione di una sezione completa.

5. **PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI".**

L'accesso ai percorsi di scuola dell'infanzia, anche per l'anno scolastico 2020/21, viene garantito ai bambini nel rispetto degli ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali previste in via ordinaria. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modello (punto 4.3). I percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia montessoriana sono stati attivati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015, successivamente modificata e integrata con deliberazioni n. 2466 del 29 dicembre 2016, n. 1 del 13 gennaio 2017 e n. 14 del 18 gennaio 2018 e da ultimo con deliberazione n. 2130 di data 20 dicembre 2019.

Per l'accesso ai percorsi si tiene conto dei criteri da ultimo individuati con la citata deliberazione n. 14 del 18 gennaio 2018:

"Accesso ai percorsi "Montessori" di scuola dell'infanzia

- è garantito l'accesso anche ai bambini esterni al bacino di utenza della scuola;
- deve essere garantita priorità nell'ammissione ai percorsi, secondo il seguente ordine:
 1. ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana di scuola dell'infanzia sul territorio provinciale (reiscrizioni);
 2. per il principio della continuità familiare, ai bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno scolastico entrante;
 3. ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana e della quale possa essere fornita dimostrazione;
 4. ai bambini fratelli/sorelle di bambini con pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana della quale possa essere fornita dimostrazione.
 Tali esperienze educative devono essere comprovate attraverso l'attestazione dello specifico percorso da parte della struttura educativa e il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori;
- 5. l'ammissione dei bambini provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche per la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 10 km, 15 km,);
- 6. in via residuale vale il criterio della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (secondo la data di nascita del bambino)."

Per la compilazione della graduatoria, posto il rispetto dei criteri nell'ordine sopra indicato, da 1 a 6, si forniscono alcuni chiarimenti ai Comitati di gestione alla luce dell'esperienza maturata in questi anni ai fini dell'accoglimento dei bambini ai percorsi sperimentali.

Quanto indicato al punto 2, considerata la scelta educativa familiare e la garanzia assicurata a coloro che hanno già maturato esperienza educativa montessoriana, va così inteso: bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola in sezione montessoriana l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno entrante.

Per i punti 3 e 4 si precisa che l'attestazione fornita deve indicare chiaramente:

- il percorso educativo seguito in maniera costante dal bambino/a per un periodo di almeno 6 mesi, in servizio strutturato e organizzato stabilmente secondo tale metodologia;
- il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e/o specializzazione Montessori per educatori 0/3 anni.

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza.

La ricettività della scuola (numero massimo bambini/sezioni) va resa nota alle famiglie prima dell'apertura delle iscrizioni. Il Comitato di gestione vi provvede sulla base delle indicazioni fornite dal Coordinatore pedagogico e dall'Ente gestore rispettivamente per le scuole provinciali e equiparate.

Terminata la raccolta iscrizioni, il Comitato di gestione è tenuto a:

- a) nel caso di scuole con numero sufficiente di posti per accogliere tutte le iscrizioni pervenute:
 - compilare l'elenco in ordine alfabetico dei bambini iscritti (scheda A);
- b) nel caso di scuole con un numero di posti disponibili inferiore al numero delle domande d'iscrizione pervenute:
 - compilare l'elenco in ordine alfabetico dei bambini iscritti (scheda A) e la graduatoria degli iscritti in lista di attesa (scheda B).

Le scuole dell'infanzia con ricettività inferiore alle domande presentate che, tramite i Comuni o gli Enti gestori, intendano richiedere all'Amministrazione provinciale l'aumento di capienza dell'edificio scolastico al fine di soddisfare tutte le domande pervenute, devono comunque provvedere a compilare la graduatoria in attesa che la Giunta provinciale si pronunci in merito all'istituzione di nuove sezioni nell'ambito del Programma annuale.

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni.

La graduatoria (rif. punto 6.1.b) comprende i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza e dei bambini in lista di attesa.

La compilazione della graduatoria tiene conto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, della residenza e/o del domicilio del bambino nell'area d'utenza individuata e resa nota. L'art. 43 del Cod. civ. stabilisce che il domicilio di una persona è da intendersi *"nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"* e la residenza *"è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*. L'art. 45 del medesimo codice, precisa che il minore *"ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive"*.

Nella compilazione della graduatoria va data la seguente precedenza:

- bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

Il Comitato di gestione deve successivamente tenere conto, secondo l'ordine indicato:

- a) dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi. Eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al Comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati;
- b) della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13).

Ai bambini già iscritti nella stessa scuola l'anno precedente (come specificato al punto 4.2) deve essere garantita la frequenza per ragioni di continuità. Analogamente, al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno scolastico entrante. Per i bambini nati nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2017 frequentanti da gennaio 2020 la frequenza è garantita alle condizioni di cui al punto 4.2.

I bambini dell'area di utenza della scuola inseriti nella "lista di attesa" potranno acquisire il diritto al trasporto verso altra scuola dell'infanzia più vicina che abbia disponibilità di posti.

6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e ricorsi.

Gli elenchi e le graduatorie predisposte dai Comitati di gestione sono pubblicati all'albo della scuola entro giovedì 20 febbraio 2020.

I genitori dei bambini possono presentare reclamo scritto e motivato al Comitato di gestione avverso la graduatoria entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola (l'art. 155 del c.p.c. "Computo dei termini" stabilisce che non si computa nel calcolo il giorno iniziale e che si osserva il calendario comune computando i giorni festivi; se peraltro il giorno di scadenza cade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo). Il Comitato decide nel merito entro 7 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria.

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO D'ORARIO

7.1 Entro martedì 25 febbraio 2020, il Coordinatore pedagogico, per le scuole dell'infanzia provinciali, e il presidente dell'Ente gestore, per le scuole dell'infanzia equiparate, devono comunicare alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia il numero complessivo delle domande d'iscrizione pervenute nei termini ai fini di consentire il tempestivo avvio della fase programmatica in capo alla struttura medesima.

7.2 Decorso il termine ultimo delle decisioni sugli eventuali reclami, i Comitati di gestione devono consegnare ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli Enti gestori, per le scuole equiparate la seguente documentazione:

- a) domande d'iscrizione e di reiscrizione con eventuale documentazione allegata;
- b) domande di pre-iscrizione di bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2018;
- c) copia della deliberazione relativa all'orario di apertura normale della scuola e dell'eventuale prolungamento d'orario per l'anno scolastico 2020/21.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli Enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a confermare/inserire nell'apposito programma informatico SMA i seguenti dati:

- iscrizioni e pre-iscrizioni entro il termine del 9 marzo 2020;
- iscrizioni al servizio di prolungamento d'orario -perfezionate entro il termine del 6 aprile 2020 con la consegna della ricevuta di pagamento - entro il termine del 15 aprile 2020.

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA. ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa.

I bambini iscritti che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi alla frequenza della scuola vanno a costituire la "lista di attesa", graduata sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione presentata entro il termine del 10 febbraio 2020. La lista di attesa viene predisposta a cura dei Comitati di gestione e affissa all'albo della scuola (secondo le prescrizioni del punto 6.3).

Ai bambini inseriti nella lista d'attesa, è consentita, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, l'iscrizione ad altra scuola (mediante modulo cartaceo in considerazione della chiusura dei termini ordinari di iscrizione) nella quale risultino ancora posti disponibili dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

Nelle scuole con "lista di attesa", qualora si rendano disponibili dei posti dopo il termine del 10 febbraio 2020, il Comitato di gestione, prima di accogliere nuove iscrizioni è tenuto a scorrere la lista d'attesa secondo l'ordine individuato, anche se nel frattempo i bambini sono iscritti in altra scuola.

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine del 10 febbraio 2020).

I bambini aventi diritto alla frequenza ai sensi del punto 2.1, per i quali l'iscrizione all'anno scolastico 2020/21 venga tardivamente richiesta vanno inseriti in coda alla lista d'attesa costituita secondo i criteri individuati al precedente punto 8.1, in ordine di data di presentazione della domanda d'iscrizione.

Ai fini dell'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia, in corso d'anno, dopo lo scorrimento della eventuale lista d'attesa di cui al precedente punto 8.1, ai fini dell'accoglimento delle iscrizioni tardive (presentate dopo il 10 febbraio 2020), le domande di bambini dell'area di utenza vengono accolte con precedenza rispetto alle iscrizioni tardive di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza. Fanno testo i dati dichiarati all'atto di presentazione della domanda opportunamente integrati, nel caso di variazioni intervenute, da ulteriori dichiarazioni prodotte dagli interessati.

Le domande prodotte oltre il termine del 10 febbraio 2020 non vengono considerate al fine della determinazione del numero di sezioni da attivare con il Programma annuale di cui all'art. 54 della Legge provinciale n. 13/1977.

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine del 7 ottobre 2020).

Le domande dei bambini in età "di diritto" (nuove domande d'iscrizione e/o domande d'iscrizione per trasferimento) non frequentanti alla data del 1 ottobre 2020 devono essere presentate nel periodo dal 1 al 7 ottobre 2020. Le domande che pervengono alla scuola successivamente vengono accolte in subordine alla graduatoria costituita secondo i criteri di cui al punto 11.2.

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DI ORARIO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera dell'orario prolungato è di tre ore oltre alle sette di ordinaria apertura. Il Comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro il 3 febbraio 2020 (data di apertura delle iscrizioni):

- a) l'orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;
- b) la collocazione oraria delle eventuali tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

9.2 Per attivare ciascuna ora di prolungamento d'orario devono essere accolte almeno 7 domande per la stessa ora nello stesso mese.

Per avviare il servizio di prolungamento d'orario in più di una scuola dello stesso Comune (si fa riferimento per l'attivazione del servizio al territorio dei Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016, in considerazione della vicinanza territoriale fra le sedi scolastiche afferenti l'area originaria di appartenenza) devono essere accolte minimo 10 domande per scuola in almeno una delle ore individuate per ciascun mese. Il servizio di prolungamento può essere attivato anche con solo 7 domande nelle scuole di uno stesso Comune (si conferma il riferimento ai Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016) site sopra gli 800 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 2,5 km oppure

site sopra i 700 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 5 km oppure site sopra i 600 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 10 km.

I numeri minimi delle richieste previste per l'attivazione del servizio in relazione ai criteri sopra individuati saranno comunicati alle scuole dalla Struttura competente in materia di scuola dell'infanzia prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione.

9.3 Presentazione della domanda.

I genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell'orario ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso:

- a) quante e quali ore, tra quelle individuate dal Comitato di gestione, intendono utilizzare (tra la prima, la seconda e la terza ora);
- b) quali mesi, tra i 10 mesi di apertura della scuola, intendono utilizzare per le ore sopra indicate.

La richiesta di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente al termine ordinario di chiusura delle iscrizioni. In tal caso, le domande possono essere accolte solo nelle scuole in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate fino alla concorrenza dei posti disponibili.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento d'orario, presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il Comitato di gestione è comunque tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri.

La necessità di utilizzo di un'ora e/o di un mese diversi da quelli richiesti dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

Per le richieste d'integrazione dell'orario di prolungamento effettuate dopo il 10 febbraio 2020, la famiglia deve versare l'importo corrispondente alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in relazione al maggior numero di ore richieste, fermo restando che le richieste possono essere accolte unicamente in presenza di disponibilità di posti. La tariffa annuale cui fare riferimento è quella determinata all'atto d'iscrizione del bambino al servizio di orario prolungato.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di orario prolungato – per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata - valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 13.

La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata dalla stessa. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte dell'amministrazione di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena.

L'utilizzo del prolungamento d'orario in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata.

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

La tariffa annuale intera d'iscrizione al prolungamento – frazionabile in relazione al numero di mesi richiesti, se inferiori ai dieci di apertura del servizio - è fissata per ogni bambino in:

Euro 200,00 = per 1 ora giornaliera

Euro 400,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 600,00 = per 3 ore giornaliere

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo parziale del mese richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero mese.

Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia sarà tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionatamente alle ore/mesi richiesti.

La tariffa annuale agevolata d'iscrizione al prolungamento in base, alle condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti il servizio di orario prolungato, è fissata in:

Euro 75,00 = per 1 ora giornaliera

Euro 150,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 225,00 = per 3 ore giornaliere

La tariffa così determinata può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento d'orario. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

La tariffa minima per l'ammissione al servizio di prolungamento orario è dovuta nei seguenti casi:

- bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali,
- bambini che sono richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali.

Il servizio di prolungamento è gratuito unicamente per i bambini ospitati presso il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Qualora la fruizione del servizio di prolungamento d'orario dipenda dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento d'orario è gratuita. L'attivazione di un'ora di prolungamento per esigenze di trasporto è possibile solo per un tempo di permanenza nella scuola non inferiore a mezz'ora. Se ricorrono le predette condizioni non va inoltrata alcuna domanda da parte della famiglia. In considerazione, peraltro, del fatto che i tempi legati al trasporto dei bambini possono variare da un anno all'altro, i genitori che necessitano del servizio di prolungamento d'orario per motivi di organizzazione familiare sono tenuti a inoltrare la normale domanda, anche in presenza di prolungamento d'orario connesso ai trasporti. Infatti, in presenza di variazione dei tempi del servizio di trasporto rispetto all'anno precedente che riducano il tempo di attesa sotto la mezz'ora, il servizio di prolungamento non sarà attivato in mancanza di richieste per l'utilizzo del prolungamento d'orario;

9.6 Agevolazioni tariffarie.

I nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione sulla tariffa annuale intera, possono presentare domanda di determinazione della tariffa agevolata ai Soggetti accreditati (CAF e uffici periferici provinciali per l'informazione). L'indicatore utilizzato per la determinazione della tariffa agevolata é l'Indicatore delle Condizioni Economiche delle Famiglie - ICEF determinato secondo la disciplina per l'applicazione del modello di dichiarazione ICEF alla tariffa per il servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/21.

Per le domande di agevolazione tariffaria per il servizio di prolungamento d'orario per l'anno scolastico 2020/21, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF vanno indicati i valori di reddito e patrimonio relativi all'anno 2018.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non saranno operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento d'orario per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. E' richiesto invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per il prolungamento d'orario per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 Modalità di riscossione delle rette

Il versamento (in un'unica soluzione) dell'importo tariffario dovuto e la consegna alla scuola dell'attestazione di versamento possono essere effettuati al momento della presentazione della domanda o, improrogabilmente, entro il termine di lunedì 6 aprile 2020 pena la non efficacia della domanda stessa. Si considerano utili ai fini dell'attivazione del servizio di prolungamento d'orario esclusivamente le domande perfezionate con la presentazione della ricevuta di versamento entro il termine del 6 aprile 2020.

a) Scuole dell'infanzia provinciali:

Il versamento a favore della Provincia autonoma di Trento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1. **versamento diretto** sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT – UniCredit S.p.a., con la specificazione della causale "Orario prolungato - scuola dell'infanzia prov.le di _____ - n. ore ____ - cognome e nome del bambino _____, data di nascita _____, luogo di nascita _____, codice fiscale _____".
2. tramite **bonifico bancario** sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti **coordinate bancarie** CODICE IBAN: **IT12S-02008-01820-000003774828** con la specificazione della causale "Orario prolungato - scuola dell'infanzia prov.le di _____ - n. ore ____ - cognome e nome del bambino _____, data di nascita _____, luogo di nascita _____, codice fiscale _____".

b) Scuole dell'infanzia equiparate:

il concorso a carico degli utenti deve essere versato al Gestore della scuola nella misura e nei tempi previsti.

9.8 Rimborso

Il prolungamento d'orario è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato. La Provincia o il Gestore provvedono solo nella citata ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata su richiesta del Comitato di gestione della singola scuola, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento d'orario.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali (di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci") non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. Nei casi di successiva nuova richiesta di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento d'orario si terrà conto del versamento già effettuato.

Diversamente nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento d'orario.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento d'orario nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento d'orario, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento d'orario:

- a) in presenza delle condizioni di cui ai precedenti punti, la Giunta provinciale provvede a integrare il personale insegnante con altro personale anche a orario ridotto per la copertura del numero di ore giornaliere necessarie e per il periodo di attivazione del prolungamento d'orario;
- b) l'assegnazione del personale insegnante a orario ridotto è definita secondo i criteri indicati nel Programma annuale;
- c) l'assegnazione di personale insegnante per garantire il servizio di orario prolungato viene effettuata tenendo conto delle ore individuate in base a tutte le domande pervenute entro il termine di chiusura delle iscrizioni, purché accompagnate dal versamento del corrispondente importo tariffario e dalla consegna della relativa attestazione entro il 6 aprile 2020.

10. INGRESSO A GENNAIO 2021 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI ETÀ' FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2021

10.1 Pre-iscrizioni.

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2021 residenti o domiciliati in provincia di Trento sono da presentare negli ordinari termini fissati dal 3 al 10 febbraio 2020 presso la scuola dell'infanzia dell'area d'utenza. In modo analogo a quanto previsto per le iscrizioni è consentita la domanda di pre-iscrizione di bambini provenienti da fuori area di utenza per i motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare come indicato al punto 4.6. Al momento della successiva conferma d'iscrizione, a ottobre 2020, verranno considerati ai fini della compilazione dell'eventuale graduatoria i criteri indicati al punto 11.2.

La pre-iscrizione consente di acquisire la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2021 e consente altresì ai competenti uffici provinciali di conoscere il fabbisogno d'ingressi per il gennaio 2021 al fine dell'adozione del Piano annuale della scuola dell'infanzia di cui all'art. 54 della legge provinciale n. 13/1977. La precedenza assegnata alle pre-iscrizioni riguarda le domande prodotte presso qualsiasi scuola dell'infanzia provinciale o equiparata, indipendentemente dalla scuola di effettiva iscrizione. Per la formazione della graduatoria si rinvia a quanto indicato al punto 11).

Nella pianificazione del servizio scolastico provinciale e in una logica di continuità tra servizi educativi, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle famiglie e dell'offerta sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si porrà particolare attenzione alle iscrizioni dei bambini nati nel periodo febbraio-marzo 2018 al fine di favorire l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio 2021.

10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione.

Le domande di pre-iscrizione effettuate entro il 10 febbraio 2020 devono essere confermate con la presentazione di una domanda d'iscrizione nel periodo stabilito dal giorno 1 ottobre 2020 al giorno 7 ottobre 2020.

Nel medesimo periodo, dal 1 al 7 ottobre 2020, possono essere presentate le nuove domande d'iscrizione anche da parte delle famiglie dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2018 e residenti o domiciliate in provincia di Trento per i quali non è stata effettuata domanda di pre-iscrizione.

Rispetto ai bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2018, hanno diritto di precedenza nell'ingresso a gennaio 2021 i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2021 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico (i nati dal 1/1/2015 al 31/1/2018) che non frequentino già presso altre scuole dell'infanzia.

Entro il termine del 7 ottobre 2020 possono essere presentate anche domande d'iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° e il 30 aprile 2021.

Le iscrizioni pervenute dopo il termine del 7 ottobre 2020 (dei bambini in età "di diritto", dei bambini nati da febbraio ad aprile 2018), sono accolte su posti ancora disponibili; in caso di indisponibilità di posti le domande sono collocate in lista di attesa in ordine di presentazione. Nell'accoglimento delle domande i bambini dell'area di utenza godono comunque di precedenza rispetto alle domande di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza.

10.3 Modulistica e modalità di presentazione delle domande.

I termini e le modalità delle iscrizioni sono portati a conoscenza degli interessati secondo quanto previsto al punto 1.1. La procedura per l'iscrizione e le modalità di presentazione delle domande sono individuate al punto 4.3.

Permane l'impossibilità di presentare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia.

11. GRADUATORIE DEI BAMBINI NATI NEI MESI FEBBRAIO E MARZO 2018 RICHIEDENTI L'INGRESSO DA GENNAIO 2021

11.1 Tempistica

Entro il 7 ottobre 2020, gli Enti gestori e i Circoli di coordinamento/Istituzione scolastica, rispettivamente per le scuole dell'infanzia equiparate e provinciali, provvedono a effettuare le verifiche nel sistema informatico SMA per fornire ai Comitati di gestione l'elenco nominativo dei bambini pre-iscritti alla data del 10 febbraio 2020 e relativa indicazione della scuola dell'infanzia.

I Comitati di gestione predispongono successivamente la graduatoria delle domande di conferma di pre-iscrizione e nuove iscrizioni alla scuola pervenute nei termini fissati dal giorno 1 al 7 ottobre 2020 nei casi in cui le domande stesse siano in numero superiore ai posti di sezione ancora disponibili.

Le graduatorie delle domande devono essere predisposte entro lunedì 12 ottobre 2020 e contestualmente pubblicate all'albo della scuola dell'infanzia.

I genitori dei bambini possono presentare reclamo scritto e motivato al Comitato di gestione avverso la graduatoria entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola (l'art. 155 del c.p.c. "Computo dei termini" stabilisce che non si computa nel calcolo il giorno iniziale e che si osserva il calendario comune computando i giorni festivi; se peraltro il giorno di scadenza cade in giorno festivo, è prorogato al primo giorno seguente non festivo). Il Comitato decide nel merito entro 7 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria.

Concluso l'iter di formazione delle graduatorie, i Comitati di gestione consegnano ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli Enti gestori, per le scuole equiparate le domande d'iscrizione e il verbale delle operazioni effettuate.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli Enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a inserire i dati relativi alle iscrizioni entro e non oltre il 31 ottobre 2020 nell'apposito programma informatico SMA. Sui dati trasmessi sono attuate le opportune verifiche da parte dei competenti uffici provinciali ai fini d'istruttoria per il documento di programmazione.

11.2 Precedenze e priorità per la graduatoria

Per la predisposizione della graduatoria, il Comitato di gestione procede secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2015 al 31/1/2018) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- b) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2015 al 31/1/2018) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati in aree di utenza di scuole diverse a capienza piena alla data di avvio della raccolta delle domande (1 ottobre 2020);
- c) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2018 per i quali sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro il 10 febbraio 2020;
- d) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2018 per i quali non sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro il 10 febbraio 2020.

All'interno di ciascuna delle fasce sopraindicate, nella collocazione in graduatoria è data priorità, in ordine, a:

- 1) bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico in corso;
- 2) bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- 3) bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
- 4) bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- 5) bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
- 6) bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

A parità di condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6), il Comitato di gestione deve tenere conto dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi e, a seguire, della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico. Per quanto concerne eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi si ricorda che questi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al Comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati.

Successivamente, sono collocati in graduatoria i bambini nati nel mese di aprile 2018.

11.3 Ammissione dei bambini alla frequenza scolastica.

In base al numero di posti disponibili nella scuola, anche come ampliati dall'eventuale assegnazione di risorse aggiuntive di personale disposta dalla Giunta provinciale, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di gennaio 2021 alla data di ripresa delle attività didattiche definita dal calendario scolastico.

Il provvedimento della Giunta è assunto in tempo utile per consentire ai Comitati di gestione di deliberare in merito al numero di bambini ammessi alla frequenza per gennaio 2021 e di darne comunicazione alle famiglie entro venerdì 11 dicembre 2020.

Per quanto riguarda l'ammissione in corso d'anno al servizio di prolungamento d'orario, anche riferita ai bambini anticipatori, le domande saranno accolte in presenza di posti eventualmente disponibili. In caso di indisponibilità nelle sezioni del servizio di prolungamento, attivato secondo i criteri definiti nel Programma annuale per l'a.s. 2020/21, il Comitato dovrà seguire l'ordine stabilito nella graduatoria di ammissione.

12. ULTERIORI POSSIBILITÀ D'INGRESSO NELLE SCUOLE A CALENDARIO TURISTICO

- 12.1 Oltre agli ingressi regolati dai precedenti punti, nelle scuole a calendario turistico che svolgono attività didattica nei mesi estivi, i Comitati di gestione, a partire dal primo giorno di scuola del mese di aprile 2021 e fino alla data dagli stessi stabilita e resa nota agli utenti, comunque comprensiva di un periodo non inferiore a due settimane, raccolgono le iscrizioni cartacee dei bambini che compiono i tre anni di età nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2021, secondo i criteri di priorità di cui al precedente punto 6. Al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico in corso.

In base alla disponibilità residua di posti, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di luglio 2021.

- 12.2 Non possono essere accolti nei mesi di apertura estiva i bambini iscritti e frequentanti nello stesso anno scolastico scuole a calendario normale, salva la possibilità per coloro che in queste ultime scuole e nel medesimo anno scolastico abbiano frequentato non più di otto mesi.

13. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO D'ORARIO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola, in forma scritta o verbale, le eventuali assenze del bambino superiori a cinque giorni continuativi: tale segnalazione consente di considerare "giustificata" l'assenza.

La scuola raccoglie le segnalazioni presentate dalle famiglie, eventuali informazioni telefoniche o verbali e informa il Comitato di gestione qualora riscontri un'assenza continuativa non giustificata dal servizio scolastico.

In caso di assenza non giustificata protratta per un periodo di trenta giorni consecutivi nelle scuole con lista di attesa o che hanno raggiunto il numero massimo di iscrizioni accoglibili, il Comitato di gestione, al fine di consentire l'ammissione al servizio scolastico di nuovi bambini, deve deliberare la decadenza dall'iscrizione e frequenza al servizio del bambino, salvo motivate eccezioni, e ne dà comunicazione alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento.

A decorrere dalla data di ricevimento della cartolina di avvenuta consegna della raccomandata A/R o dalla restituzione della stessa da parte dell'ufficio postale per compiuta giacenza (30 giorni), il Comitato di gestione prende atto della conseguente disponibilità del posto utile a una nuova ammissione al servizio.